



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: “*Opere di recupero ambientale per la cava di tufo calcareo denominata “Coda Volpe-Katana” sita in contrada Coda Volpe nel territorio del comune di Catania*”.

Sigla Progetto: “*CT15 CAVE2*”

Proponente: “*Sicula Trasporti srl*”

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 428 / 2020 del 22.12.2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la richiesta del 31.08.2016, da parte della KATANA Trasporti al Comune di Catania di approvazione del progetto per il recupero ambientale della cava in oggetto.

VISTA la nota del Comune di Catania n. 6590 del 09.01.2017, con la quale riceve da parte della KATANA Trasporti, ad integrazione i documenti richiesti.

VISTA la nota del 31.08.2018, con la quale il Comune di Catania riceve da parte della KATANA Trasporti ulteriori documenti ad integrazione di quelli già consegnati.

VISTA la nota del 27.06.2019 da parte della Sicula Trasporti srl, indirizzata all'Assessorato del Territorio ed Ambiente e al Comune di Catania, in essa comunica che: *avendo in disponibilità i terreni costituenti la ex cava, intende assumere l'onere del completamento delle opere di recupero ambientale e modificare in parte lo studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale a suo tempo approvato. Il progetto esecutivo di recupero ambientale dell'area interessata a suo tempo dall'attività estrattiva della dismessa cava di tufo calcareo in oggetto, redatto con le modalità di cui al punto 1 della Circolare ARTA prot. n. 19986/U, già approvato dal Comune di Catania trovasi, come detto in premessa agli atti di codesto servizio VIA-VAS. L'approvazione del progetto da parte di codesto Assessorato potrà consentire a questa società, subentrata nella proprietà alla Katana trasporti srl già esercente la ex cava, di assumere in proprio l'intero onere ad eseguire le opere di recupero ambientale con diritto allo svincolo della polizza fideiussoria a suo tempo contratta, ad avvenuto completamento delle opere medesime. (...) Si chiarisce che le opere di recupero ambientale della cava, costituite da uno studio di fattibilità e progetto di massima delle stesse redatte ai sensi del comma "d" dell'art. 12 della L.R. 127/80, approvate con il progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 19 della stessa legge regionale, dovevano essere eseguite in conformità alla geometria finale che avrebbe raggiunto la cava (planimetria finale approvata con il progetto assentito). La Katana Trasporti srl prima e la Sicula Trasporti successivamente, ha inteso modificare tale progetto di recupero ambientale ripristinando la morfologia originale del terreno di cava mediante una ripiena con l'abbancamento di materiale calcarenitico proveniente dagli sbancamenti che la Sicula Trasporti srl esercente di una discarica di RSU in contrada Grotte S. Giorgio, territorio di Lentini, effettua per creare i vuoti necessari alla discarica di rsu (...). Tale progetto di modifica è stato approvato dal Comune di Catania con provvedimento n. 75268-304679/16 del 22.02.2018.*

VISTA la nota ARTA n. 49052 del 12.07.2019 di comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile procedimento, nella quale si riferimento alla nota ARTA n. 75628 del 22.02.2018 di presentazione da parte del Comune di Catania del progetto di recupero della ex cava e nota 45531 del 28.06.2019 di presentazione istanza di verifica ad assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per il progetto in oggetto, essendo lo stesso non conforme al progetto di massima approvato in fase di rilascio di autorizzazione all'attività estrattiva.

VISTA la nota del Comune di Catania n. 75268 del 22.02.2018, nella quale è riportato che: (...) *ai sensi della L.R. n. 127/80 e s.m.i., si approva il progetto esecutivo proposto dalla ditta in oggetto, che lo eseguirà*



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

in proprio come previsto dall'art. 4, della L.R. n. 22/82, atteso che lo stesso è sostanzialmente conforme, nella finalità, allo studio di fattibilità e al progetto di massima a suo tempo approvato in quanto, pur nella rimodulazione dell'area interessata dal recupero ambientale, in conseguenza della anticipata cessazione dell'esercizio della cava e della riduzione della superficie interessata dalla coltivazione, è compatibile con la destinazione a "verde rurale" e che l'intervento, nel suo complesso, appare migliorativo sotto il profilo ambientale ai fini della restituzione al suo uso originario, inserito armonicamente con il paesaggio circostante. La ditta adotterà tutte le misure di mitigazione previste in progetto e comunicherà con congruo anticipo la data di avvio del cantiere ai fini dell'emissione dell'ordinanza di deroga prevista dal Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente. Qualora la ditta utilizzerà terre e rocce da scavo si richiama l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 13.06.17 n. 120. Si prescrive infine la necessità di acquisire il nulla osta in relazione al vincolo aeronautico ricadente sul sito.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

- verifica di assoggettabilità (quale studio preliminare ambientale);
- relazione tecnica (redatta per conto di Katana Trasporti);
- valutazione impatto acustico (redatta per conto di Katana Trasporti).

RILEVATO che il Proponente non ha autorizzato, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., questa Autorità ad inserire delle “*Condizioni ambientali*”;

VISTA la Nota prot. 49052 del 12.07.2019 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte del RUP e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

RILEVATO che non risultano pervenute osservazioni:

RILEVATO dalla verifica d’assoggettabilità che:

- la ex cava "Coda Volpe - Katana" ricade nel Foglio 270 111 SO della Carta d'Italia edita dall'IGM scala 1:25.000, tavoletta denominata "Villaggio Delfino". Catastralmente comprende le particelle nn. 25-37-39-102-381 del Foglio di mappa n. 62 N.C.T. del Comune di Catania. Per raggiungere la cava bisogna percorrere la S.S. 194, che inizia dal ponte Primosole, sino al Km 2 ove sulla sinistra si nota la ex-cava oggetto della presente relazione;
- la superficie totale della cava è di 72.920 m², quella non interessata alla coltivazione, comprese le fasce di rispetto perimetrali 13.800 m², pertanto quella netta risulta essere 59.120 m².
- della superficie netta soltanto 38.821 m² sono stati sfruttati, perché il tufo calcareo estratto non è risultato di buona qualità e poco richiesto dalle imprese edili.

RILEVATO inoltre, dalla nota di approvazione del progetto di recupero ambientale da parte del Comune di Catania, che:



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- l'area interessata ricade in zona "verde rurale", a circa 1200 m dalla "discarica di R.S.U."di Grotte San. Giorgio;
- ricade all'interno del tracciato della pista area militare interessata dal vincolo Aeronautico Sigonella al 3° e 15° km ai sensi delle limitazioni aeronautiche e nelle zone interessate dalla superficie di avvicinamento pendenza 1:40;
- le particelle in parte ricadono nella "fascia di rispetto strada";
- la particella 102 è vincolata ai sensi dell'art.10 della L.353/2000 e s.m.i., giusta delibera di Cons. Com. n.30 del 08.04.09 concernente "aggiornamento catasto incendi dei soprassuoli già percorsi da fuoco per l'anno 2009;
- dista circa 1500 m dalla Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto"e dalle zone SIC/ZPS presenti al suo interno

QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Siti Rete Natura 2000

L'area oggetto di intervento non ricade in aree protette SIC/ZPS. Mentre quella più vicina risulta essere:

- "Biviere di Lentini" SIC – ITA 070029, distanza circa 1.500 m.

Piano di Assetto Idrogeologico

L'area estrattiva non ricade all'interno di zone sottoposte a livello di pericolosità e/o rischio geomorfologico e/o idraulico.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

L'area non è sottoposta a vincoli di cui al D.Lgs. n° 42/04.

CONSIDERATO che lo scopo del presente progetto è quello di modificare il recupero ambientale approvato ai tempi dell'approvazione del progetto dell'attività estrattiva.

RILEVATO che la Katana Trasporti prima e la Sicula Trasporti dopo, intende modificare il progetto di recupero ambientale ripristinando la morfologia originale del terreno di cava mediante una ripiena con l'abbancamento di materiale calcarenitico, proveniente dagli sbancamenti che la Sicula Trasporti, esercente di una discarica di RSU in contrada Grotte San Giorgio, effettua per creare vuoti necessari alla discarica

CONSIDERATO che la modifica del progetto è stato approvato dal Comune di Catania con il Provvedimento n. 75268-304679 del 22.02.2018, agli atti dell'Arta Servizio 1 VIA-VAS e precedentemente riportato.

RILEVATO nella verifica di assoggettabilità che a detta del Proponente: *la modifica del progetto di recupero ambientale, approvato a suo tempo, con l'autorizzazione dell'attività di estrazione del tufo calcareo, sia di gran lunga innovativo e migliorativo rispetto la destinazione agricola conseguente alla totale ripiena dell'area di cava, restituendo all'ambiente la morfologia originaria del sito a costituire una nicchia ecologica.*



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che nella relazione tecnica il Proponente afferma che: *l'ipotesi progettuale parte dal presupposto che, trattandosi di un terreno agronomicamente ingovernabile e selvaggio, principalmente perché la formazione calcarenitica che si è estratta si presentava per lo più a giorno in un insieme di pietrame con assenza di terreno umifero vegetale che non ha permesso nel passato l'azione di mezzi meccanici (trattori) per una coltivazione agraria, si debbano formare un piazzale, uniforme e pianeggiante per formare un habitat umifero in grado di restituirllo ad attività agricola in particolare a seminativo per realizzare un ecosistema che si armonizzi con il territorio circostante. Si intende colmare il vuoto creato dall'attività estrattiva, creare un pianoro alla stessa quota di piano campagna di m. 48 s.l.m. leggermente degradante verso nord, con materiale inerte del tipo misto calcarenitico (o comunque compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare) il cui contenuto dei contaminanti risulti conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito. Il materiale inerte, nella maggiore quantità, sarà costituito dal lapideo calcarenitico proveniente dagli sbancamenti realizzati nella discarica di contrada Coda Volpe esercita dalla società Sicula Trasporti srl di Catania, per la realizzazione dei vuoti da destinare alla discarica di rifiuti solidi urbani. I materiali inerti ammessi alla ripiena saranno accompagnati dal test di cessione e caratterizzazione a garanzia della non tossicità o nocività degli stessi e sono quelli riportati nel D.M. 05/02/1998 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 16/04/1998: " individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L.vo 05/02/1997 n. 22" e quelli contemplati dal DM 186 del 05/04/2006 pubblicato sulla GURI n. 115 del 19/05/2006 che va ad elencare le voci di inerti non pericolosi utilizzabili per opere di recupero ambientale e precisamente:*

Tipologia 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali. CER 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301.

Tipologia 7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate. CER 010410-010413-010399-010408.

Quantità massima 15.000 t/anno;

Tipologia 7.4 Sfondi di laterizio cotto ed argilla espansa. CER 101203-101206-101208

Tipologia 7.11 Pietrisco tolto d'opera. CER 170508

Tipologia 7.17 Sfondi di laterizio cotto ed argilla espansa. CER 170508. Quantità massima 60.000 t/anno;

Tipologia 7.31 bis Terre e rocce di scavo. CER 170504

Tipologia 12.3 Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione pietre, marmi e ardesie. CER 010410-010413

Tipologia 12.4 Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito. CER 010410-010413

Il materiale inerte sarà di granulometria eterogenea da 0 a 100 mm. Durante i lavori di estrazione del tufo calcareo è stato sbancato il materiale vegetale di superficie (cappellaccio) addossandolo in cumulo nella zona sud occidentale dell'area di cava per una altezza media di 2,50 m. Tale cumulo oggi risulta abbondantemente inverdito. Verrà utilizzato alla fine della ripiena e sparso in superficie per tutta l'area di cava a costituire uno strato umifero vegetale in grado di restituirllo a future attività agricole. Alla luce di quanto sopradetto, in effetti verrà ripristinata la morfologia originaria del versante collinare.



VISTA la modifica apportata dal D.lgs. 116/2020 all'art. 183 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., introducendo la lett. ubis "riempimento": *qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;*

CONSIDERATO che per ciò che riguarda i materiali utilizzati per il recupero ambientale devono essere rispettate le condizioni di cui al comma 2 lettere d) e d bis) dell'art. 5 del D.M. 05/02/1998, che recita: *l'utilizzo dei rifiuti (...) d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare; d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.*

CONSIDERATO E VALUTATO che per le caratteristiche del terreno e le finalità a cui è destinato il recupero ambientale, cioè verde rurale e coltivazione di olivi, si ritiene opportuno l'utilizzo di solo una tipologia di rifiuti, fra quelli indicati dal Proponente, che pur previsti dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i., risulterebbero non idonei al raggiungimento degli obiettivi di risanamento sopraesposti. Tale tipologia è:

- EER 170504 terre e rocce di scavo;

come indicato dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i., il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto;

RILEVATO dalla relazione tecnica che: *gli inerti man mano che vengono discaricati verranno compattati da una pala meccanica. Il cappellaccio (...), essendo costituito da terra umifera vegetale, verrà spanso alla fine della coltivazione ed a recupero avvenuto nel pianoro per costituire uno strato umifero vegetale di circa metri 0,50 di spessore così da permettere la coltura del seminativo. Effettuato il riporto suddetto appare indispensabile un primo livellamento del terreno che avrà una leggera pendenza nord in direzione delle aste di impluvio esistenti. Tutto ciò al fine di regimare le acque di origine meteorica, anche a carattere alluvionale, ed evitare erosioni. (...) Nel pianoro che si andrà a ripristinare oltre al livellamento del terreno sarà necessaria ed al contempo indispensabile la pratica del sovescio del "favino", al fine di apportare sostanze azotate ed organiche, così necessarie, per qualsiasi futuro seminativo che si andrà ad eseguire. (...) Dopodiché ogni anno verrà eseguita una aratura e inseminazione di colture erbacee (graminacee, favino, foraggi etc ...), mentre nella scarpata realizzata alla base del pianoro in direzione nord, nord est verrà inseminato con piante di rampicanti. I tempi di recupero saranno contemporanei a quelli della durata della cava in modo da ultimare il ripristino un paio di anni dopo l'esaurimento della stessa.*

CONSIDERATO che come risulta nella nota di approvazione del progetto da parte del Comune di Catania: *sul pianoro risultante saranno messe a dimora 300 piante di ulivo della varietà "nocellara dell'Etna", collocate in modo sparso in modo da dare naturalezza al contesto, mentre la scarpata realizzata alla base del pianoro in direzione nord, nord est verrà inseminata con piante rampicanti.*

VISTO che nella nota di approvazione del progetto da parte del Comune di Catania, è riportato che, la superficie piezometrica della falda è situata a 60 m di profondità dal piano campagna.



CONSIDERATO E VALUTATO che per il controllo della falda acquifera è opportuno realizzare almeno due pozzi piezometrici, uno a monte e l'altro a valle, rispetto la direzione della falda, posizionati nel perimetro dell'area interessata dal ripristino ambientale, per controllare la qualità dell'acqua sia nella fase *ante operam*, in corso d'opera che *post operam*.

CONSIDERATO che riguardo la regimazione delle acque meteoriche, il Proponente nella relazione tecnica ha effettuato uno studio idraulico con il quale è stata verificata la compatibilità idraulica dello sversamento di queste acque in corrispondenza dei sottopassi esistenti ubicati al di sotto della SS 194 dato che, anche la maggior parte delle acque resterà assorbita dal terreno, visto anche il buon grado di permeabilità.

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi alle emissioni rumorose il Proponente ha fornito le seguenti indicazioni: (...) *la cava dista più di 5 km dai primi centri abitati del Comune di Catania o Lentini ed è localizzata in una zona la cui destinazione urbanistica dal PRG è il verde agricolo. Il rumore sarà prodotto dalla pala meccanica addetta al compattamento del materiale lapideo in arrivo, paragonabile ai mezzi meccanici adoperati per i lavori agricoli.* Inoltre il Proponente ha fornito una valutazione di impatto acustico dalla quale risulta che:

- *il sito è localizzato all'interno di una zona classificata dal Comune di Catania come zona acustica di classe VI (area esclusivamente industriale), i cui valori limite di emissione fissati per questa zona dai citati D.P.C.M. sono:*

zona IV	Periodo diurno (6:00-22:00)	Periodo notturno (22:00-6:00)
Valori limite di emissione	65 dB(A)	65 dB(A)
Valori limite di immissione	70 dB(A)	70 dB(A)

- *l'emissione sonora globale diurna generata dalle attività sarà dunque:*

	attività dB(A)	To1 h	Non attività dB(A)	To2 h	Σ To	Leq,Tr dB(A)
Pala meccanica	73,0	6	53,5	10	16	68,8
Autocarro	71,3	6	53,5	10	16	67,2

- *i valori di Leq,Tr sono validi ad una distanza di 20 m dalle sorgenti;*
- *i livelli così valutati sono dunque compatibili con la deroga alle emissioni sonore relative alle attività rumorose temporanee. (...) Per tutta la durata del cantiere verranno comunque adottati adeguati accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di ridurre al minimo le emissioni sonore durante le fasi più critiche.*

PRESO ATTO che come risulta, anche nella nota di approvazione del progetto da parte del Comune di Catania: *il Proponente ha presentato contestualmente istanza di deroga dai limiti suddetti come previsto dal regolamento Comunale per i cantieri temporanei.*

CONSIDERATO che riguardo le emissioni di polveri, il Proponente afferma che: *l'inquinamento sarà costituito dal transito degli autocarri lungo la pista camionabile. All'uopo un'autobotte munita di tubo forato nella parte posteriore baggerà continuamente la pista.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'occupazione di suolo il Proponente informa che: *tutte le infrastrutture utilizzate per l'esercizio della cava sono state smantellate* e non ci sarà ulteriore occupazione di suolo.

CONSIDERATO che per il traffico veicolare il Proponente afferma che nulla cambierà rispetto a quando la cava era in esercizio.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la vegetazione, come risulta dalla nota di approvazione del progetto da parte del comune di Catania, risulta che: *eseguiti i necessari accertamenti sul posto e rilevato che sul fondo non coltivato e privo di vegetazione di pregio, in atto è presente una scarsa copertura vegetale tipica delle aree incolte, costituita da specie erbacee e arbustive spontanee e alcuni esemplari di eucalipto all'ingresso del fondo stesso.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che la Katana Trasporti esercente la ex cava denominata Coda di Volpe, cessata dall'esercizio in anticipo rispetto alla autorizzazione concessa per un periodo di quindici anni, ha manifestato la volontà di eseguire le opere di recupero ambientale previste dall'art.19 della L.R. 9/12/80, n. 127 ed ha presentato il relativo progetto per modificare in parte, lo studio di fattibilità e progetto di massima delle opere di recupero ambientale, a suo tempo approvato.

CONSIDERATO che il Proponente Sicula Trasporti, subentrato alla Katana Trasporti, avendo in disponibilità i terreni costituenti la ex cava, intende assumere l'onere del completamento delle opere di recupero ambientale.

CONSIDERATO che il Comune di Catania ha approvato con nota prot. 75268 del 22.02.2018, il progetto esecutivo proposto dalla Katana Trasporti, dato che, come riportato sulla nota suindicata, *lo stesso è risultato conforme, nella finalità, allo studio di fattibilità e al progetto di massima a suo tempo approvato in quanto, pur nella rimodulazione dell'area interessata dal recupero ambientale, in conseguenza dell'anticipata cessazione dell'esercizio della cava e della riduzione della superficie interessata dalla coltivazione, è compatibile con la destinazione a "verde rurale" e che l'intervento nel suo complesso, appare migliorativo sotto il profilo ambientale, ai fini della restituzione al suo originario, inserito armonicamente con il paesaggio circostante.*

CONSIDERATO che per il riempimento è stato calcolato che saranno necessari 499.000 m³ di materiale inerte, che nella maggiore quantità sarà costituito dal lapideo calcarenitico proveniente dagli sbancamenti realizzati nella vicina discarica di c.da Volpe, esercita sempre dalla Sicula Trasporti, per la realizzazione dei vuoti da destinare ai rifiuti solidi urbani.

CONSIDERATO che il Proponente ha eseguito uno specifico studio relativo al calcolo del cubaggio del materiale lapideo necessario per il recupero ambientale e che da questo risulta un volume di 436.700 m³, differente dai 499.000 m³, riportati nella verifica di assoggettabilità.

VALUTATO che non è stato presentato un cronoprogramma delle attività di recupero ambientale.



RILEVATO che il DM Decreto 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” autorizza “....l'utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a”, precisando che il recupero è “subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto” e che il Proponente effettivamente prevede l'esecuzione del test di cessione;

VALUTATO tuttavia che l'area ha un elevata sensibilità ambientale, in ragione della permeabilità del suolo e della soggiacenza della falda, e che la frequenza con cui verranno eseguiti i test di cessione sui rifiuti in ingresso non permette di garantire che, per ogni flusso di rifiuti in ingresso, siano esclusi fenomeni di potenziale contaminazione delle matrici ambientali sature e insature interessate, tramite fenomeni di migrazione di eventuali sostanze inquinanti contenute nei rifiuti utilizzati ai fini del recupero.

RITENUTO che l'attività di recupero ambientale in oggetto deve avvenire senza creare pregiudizio per le matrici sature e insature sotterranee;

CONSIDERATO e VALUTATO la soggiacenza della falda, la permeabilità della matrice insatura e la natura dei rifiuti in ingresso proposti, si può autorizzare il recupero della cava tramite l'utilizzo dei rifiuti tali da garantire il rispetto del “Ritenuto” di cui sopra, dovendosi garantire l'assenza - anche solo potenziale - di impatti significativi, trattandosi di una verifica di esclusione VIA; da qui l'ammissione nella parte dispositiva della sola cat. EER 170504;

VALUTATO che l'area, oggetto di intervento, non ricade all'interno di siti di Rete Natura 2000 e che il sito più vicino è:

- SIC/ZPS ITA 070029 “Biviere di Lentini”, distanza circa 1.500 m.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area non ricade all'interno di vincoli paesaggistici, archeologici e secondo il PAI non è interessata da condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologica.

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade all'interno del tracciato della pista aerea militare interessata a vincolo aeronautico Sigonella.

CONSIDERATO E VALUTATO che è stata fornita una relazione previsionale di impatto acustico e dato che da questa risulta un superamento dei limiti di soglia diurna e che contestualmente è stata presenta istanza di deroga ai limiti come da Regolamento Comunale.

VALUTATO che sono state previste idonee azioni per limitare l'emissione di polveri, mediante sistemi di umidificazione.

VALUTATO che il proponente non tratta in maniera specifica gli aspetti connessi alla eventuale produzione di rifiuti.

VALUTATO che il riutilizzo del materiale di recupero proveniente dallo sbancamento della vicina area, destinata a discarica, sempre di proprietà del Proponente, assicura una sostanziale mitigazione degli impatti negativi derivanti dal traffico veicolare, nonché della conseguente emissione di gas in atmosfera.

CONSIDERATO che sono stati verificati gli aspetti relativi alla regimazione delle acque meteoriche.



CONSIDERATA la presenza di una falda sotterranea, che risulta posizionata a 60 m dal piano campagna.

CONSIDERATO E VALUTATO che è opportuno monitorare la qualità delle acque di falda, mediante la realizzazione di almeno due piezometri, uno a monte e l'altro a valle, rispetto la direzione della falda, posizionati nel perimetro dell'area interessata dal ripristino ambientale, per controllare la qualità dell'acqua sia nella fase *ante operam*, in corso d'opera che *post operam*.

CONSIDERATO E VALUTATO che dalle indicazione della profondità della falda e della posizione del fondo della cava, non dovrebbe esserci interferenza, tale da fornire motivi ostativi al riempimento della cava con inerti.

CONSIDERATO E VALUTATO che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla vicina area destinata a discarica, dovrà avvenire in osservanza a quanto disposto dal D.P.R. 120/17.

CONSIDERATO E VALUTATO che dopo il riempimento sulla superficie verrà riutilizzato il cosiddetto cappellaccio sbancato e posizionato in cumulo, nella fase di esercizio della cava.

CONSIDERATO e VALUTATO che, come risulta nel progetto approvato dal Comune di Catania, saranno messe a dimora 300 alberi di ulivo e rampicanti, dopo la fase di formazione dello strato umifero, ma non risulta agli atti alcuna pianificazione relativa al monitoraggio in corso d'opera e *post-operam* sulla vegetazione oggetto del recupero ambientale, né specificato tipologia di rampicanti utilizzare.

VALUTATO che non è presente un Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti suolo, acqua di falda, rumore e polveri.

VALUTATO che non risultano analizzati nello studio gli aspetti connessi alla fauna presente, ma che il settore in progetto risulta sostanzialmente distante da aree IBA (Important Bird Areas) e siti di Rete Natura 2000.

VALUTATO la mancanza di un piano di gestione di cantiere che stabilisca le procedure operative che si seguiranno durante i lavori di recupero, anche in relazione all'accettazione e al controllo dei rifiuti, nonché le misure tecnico-gestionali da adottarsi per il contenimento delle dispersioni prodotte dalla frazione polverulenta dei rifiuti inerti.

VALUTATO conclusivamente che il Progetto “*Opere di recupero ambientale per la cava di tufo calcareo denominata “Coda Volpe-Katana” sita in contrada Coda Volpe nel territorio del comune di Catania*” gli impatti ambientali non sono significativi tenuto conto delle misure previste nella verifica di assoggettabilità e nelle Condizioni Ambientali riportate nella parte dispositiva del presente Parere.

RILEVATO che, stante la presenza di “condizioni ambientali”, sarà cura del competente Servizio regionale acquisire l'autorizzazione del Proponente, ai sensi del co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi. **In assenza di autorizzazione, il presente Parere si ritiene inefficace;**

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VIA del progetto “*Opere di recupero ambientale per la cava di tufo calcareo denominata “Coda Volpe-Katana” sita in contrada Coda Volpe nel territorio del comune di Catania*”

per le sole tipologie di rifiuti di seguito elencate:

- EER 170504 terre e rocce di scavo;

a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali [ove autorizzate]

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	<i>Ante operam – corso opera – post operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva – fase cantiere – fase esercizio
Ambito di applicazione	Recupero Ambientale
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dovrà contenere specifico cronoprogramma delle attività di recupero ambientale. Il proponente dovrà presentare, fino al termine delle opere di recupero ambientale, relazione annuale, corredata da adeguata documentazione cartografica e fotografica, relativa all'avanzamento delle attività di recupero ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva – fase cantiere – fase esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Catania

Condizione Ambientale n. 2	
Macrofase	<i>Ante operam – corso opera – post operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva – fase cantiere – fase esercizio
Ambito di applicazione	Recupero Ambientale
Oggetto della prescrizione	Le scarpate, al posto delle previste “ <i>piante rampicanti</i> ”, dovranno prevedere la posa di talee radicate, prelevate il loco e nelle vicinanze, di <i>Tamarix</i> sp. pl. e successivamente inerbite adottando la tipologia di semina idraulica (idrosemina) comprendente la fornitura e la distribuzione di un miscuglio di semi erbacei e concimi organici. Le semi dovranno avere un equilibrato quantitativo di graminacee e leguminose, queste ultime viste anche come fertilizzanti del suolo.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva – fase cantiere – fase esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Catania



Condizione Ambientale n. 3	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un progetto che dovrà indicare la modalità di impianto con l'indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli ulivi previsti, che dovranno avere dimensioni minime di h. 1,60 m (in vaso da 20 cm). Il progetto dovrà avere un piano di gestione/manutenzione, prevedendo: <ul style="list-style-type: none">- l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici.- la verifica di attecchimento delle specie arboree per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 4	
Macrofase	<i>Ante operam – corso opera – post operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva – fase cantiere – fase esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente vegetazione definendo modalità e frequenze. Il Monitoraggio Ambientale dovrà avere una durata minima di 5 anni dall'ultimazione dei lavori di ripristino ambientale.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n. 5	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, in accordo con ARPA, dovrà definire numero e posizione dei piezometri, da realizzare a monte e a valle, rispetto la direzione della falda sotterranea, al fine di garantire il monitoraggio della qualità delle sue acque.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



Condizione Ambientale n. 5	
Enti coinvolti	ARPA

Condizione Ambientale n. 6	
Macrofase	<i>Ante operam</i> - in corso d'opera
Fase	Progettazione esecutiva - in fase di cantiere
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà concordare con Arpa un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per le componenti suolo, acqua di falda, rumore e polveri. Il PMA dovrà indicare le modalità e frequenze delle attività di monitoraggio. Il monitoraggio dovrà essere previsto per tutto il periodo di ripristino ambientale pianificato dal Proponente. Inoltre dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di tale monitoraggio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA

Condizione Ambientale n. 7	
Macrofase	<i>Ante operam</i> - in corso d'opera
Fase	Progettazione esecutiva - in fase di cantiere
Ambito di applicazione	Recupero ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà attenersi alle prescrizioni presenti nel documento di approvazione del progetto, redatto dal Comune di Catania e registrato al prot. n. 75268 del 22.02.2018.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Catania

Condizione Ambientale n. 8	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, dovrà presentare un piano di gestione di cantiere che stabilisca le procedure operative che si seguiranno durante i lavori di recupero ambientale, anche in relazione all'accettazione e al controllo dei rifiuti, nonché le misure tecnico-gestionali da adottarsi per il



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 8	
	contenimento delle dispersioni prodotte dalla frazione polverulenta dei rifiuti inerti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	